



Comune di Bondone

Provincia di Trento

Decreto n. 23

di data: 14 .07.2021

del Commissario straordinario

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno quattordici del mese di **luglio** , il signor Bertini Carlo, nella qualità di commissario straordinario nominato con delibera della Giunta provinciale n. 1405 del 18.09.2020 ai sensi dell'art. 293 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto -Adige,

emana il seguente decreto

Decreto n. 23 del 14 luglio 2021

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con decreto n. 37 di data 18 agosto 2020 il Presidente della Regione ha sospeso, ai sensi dello stesso art. 247 del CEL, l'elezione del sindaco e consiglio comunale nel comune di Bondone per mancata presentazione di candidature alla carica di sindaco entro le ore 12.00 del giorno 11 agosto 2020, termine ultimo prescritto dall'art. 242 del CEL;
- ai sensi dell'art. 293 del CEL, *nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del consiglio di stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione;*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1405 del 18 settembre 2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario del comune di Bondone per impossibilità dello svolgimento delle elezioni comunali previste per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per mancata presentazione di candidature alla carica di Sindaco;

DATO ATTO che spetta al sottoscritto commissario straordinario l'esercizio, ai sensi dell'art. 293 del CEL delle funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale;

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 26 febbraio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

Dato atto che con proprio decreto n. 12 del 9 aprile 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021 - 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 3,70
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 3,70

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 546.875,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 429.981,23
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 116.893,77

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2020, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato in data 13 luglio 2021, pervenuto al protocollo 2063 in data 14 luglio 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;

VISTO lo statuto comunale;

DECRETA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 3,70
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 3,70

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 546.875,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 429.981,23
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 116.893,77

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2020, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
5. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Commissario straordinario
(Bertini Carlo)
firmato digitalmente